

Polizza Fideiussoria ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.3 Scheda tecnica 1.3	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Lavori) (art. 35, comma 18, del Codice)
---	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 e s.m.i.

Garanzia Fideiussoria n. EIBR2301092		Garante EUROINS INSURANCE JSC	
Città SOFIA - BULGARIA	Via 43 HRISTOFOR KOLUMB BLVD.	CAP 1592	Prov. EE
C.F. / P.IVA 97825130582		PEC EUROINS.AD@PEC.IT	
Contraente MANUTENZIONI SRL			
Città MOLFETTA	Via VIA DELLE RICAMATRICI 2/A	CAP 70056	Prov. BA
C.F. / P.IVA 05641980726		PEC manutenzioni_srl@ticertifica.it	
Stazione Appaltante COMUNE DI COMO			
Città COMO	Via VIA VITTORIO EMANUELE II 97	CAP 22100	Prov. CO
C.F. / P.IVA 00417480134		PEC COMUNE.COMO@COMUNE.PEC.COMO.IT	
Descrizione Opera - Luogo di esecuzione ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DE LAVORI DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1, LETTERA A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6) DEL DPR 380/2001 NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ACCORDO QUADRO N° 3 – IMMOBILI ERP AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO, LOCAZIONE. CUP J12H19000030004. CIG Accordo Quadro 9469296642. CIG Contratto Attuativo n. 1 967773820B.			

Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori
18.945,02	5,00 %

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Oltre che dal presente atto, i rapporti fra Garante e Contraente sono disciplinati dai separati patti fra gli stessi conclusi.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Emessa ad unico effetto in Sofia il 22/05/2023



PREMESSA

La sottoscritta Compagnia Assicurativa EUROINS INSURANCE JSC (in seguito indicata per brevità "GARANTE") con sede legale in Sofia, Bulgaria (cap 1592) Blvd Hristofor Kolumb, 43, codice fiscale e partita iva italiani 97825130582, iscritta al Bulstat con N. 121265113, codice impresa IVASS 10907, numero di iscrizione II00675, a mezzo del sottoscritto Sig. Todor Atanasov DANAILOV, nato a Sofia (Bulgaria) il 20.07.1976, nella sua qualità di Procuratore della Compagnia, dichiara di costituirsi con il presente atto, fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, per le somme a quest'ultimo eventualmente dovute.

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
 - b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
3. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni Internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE
(per presa visione)

IL BENEFICIARIO



Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente

Cod. Controllo PRO330A49FF1238		Cod. W. Broker 6		Cod.Prodotto 15 - 113	
Valore anticipazione concessa (€) 18.945,02	Data concessione 22/05/2023	Tasso di interesse 5,00 %	Somma garantita (€) 20.839,53	In Lettere Euro Ventimilaottocentotrentanove / 53	
Data inizio Garanzia fideiussoria: 22/05/2023			Data cessazione Garanzia fideiussoria: 22/05/2024		
vedi art. 2 Schema Tipo 1.3			vedi art. 2 Schema Tipo 1.3		
DURATA INIZIALE (ai soli fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA Anni 1 Mesi 0 Giorni 0 Dal 22/05/2023 Al 22/05/2024					Fraz. U
Premio netto € 202,02	Accessori € 20,20	Diritti € 0,00	Imponibile € 222,22	Imposte € 27,78	Totale € 250,00
PROROGHE EVENTUALI a partire dal 22/05/2024 fino al 22/05/2025					
Premio netto € 202,02	Accessori € 20,20	Diritti € 0,00	Imponibile € 222,22	Imposte € 27,78	Totale € 250,00
Emessa in N.4 esemplari ad unico effetto in Sofia il: 22/05/2023					
CONDIZIONI PARTICOLARI Si precisa, inoltre, che la durata sopraindicata è utile soltanto in relazione al calcolo del premio e che, a meno di diversa pattuizione, la garanzia rimarrà valida fino allo svincolo con le modalità previste all'Art. 2 delle Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante. .					
La Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art 185 del DLGS n. 209 del 07.09.2005, Codice delle Assicurazioni Private, e del Regolamento ISVAP n. 24 del 19.05.08 può essere scaricata direttamente da http://euroins.bg/files/nota2018.pdf .					
IL CONTRAENTE					
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente: - Art. 10 (Pagamento del premio) - Art. 13 (Regresso) - Art. 14 (Deposito cautelativo) - Art. 16 (Forma delle comunicazioni) - Art. 17 (Foro competente)					
IL CONTRAENTE					
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO					
L'ESATTORE					
Si dichiara che il premio di € è stato incassato il					

PREMESSO CHE
• con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3 "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione", parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 e s.m.i., il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 35 comma 18 del Codice (D. Lgs. 50/2016) e s.m.i.;
• la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo ;
ciò premesso, le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra gli stessi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono :

Articolo 10 - Pagamento del premio o Commissione
Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nella Scheda "Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente".
Fermo quanto previsto dall'art. 2 dello Schema Tipo, la durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata sulla base delle dichiarazioni del Contraente. In caso di maggior durata il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella Scheda "Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente" e ciò fino al ricevimento da parte del Garante della documentazione attestante lo svincolo totale della polizza.
Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art.2.

Articolo 11 - Obblighi del Contraente
Il Contraente, su richiesta del Garante, si obbliga a consentire i necessari controlli e a fornire idonea documentazione sullo svolgimento del rapporto principale e sull'adempimento delle obbligazioni garantite.

Articolo 12 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Articolo 13 - Regresso
Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al Garante immediatamente ed a semplice richiesta quanto dallo stesso pagato alla Stazione appaltante in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate), rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione, in particolare quelle di cui all'art. 1952 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a corrispondere al Garante gli interessi di cui al D.lgs.231/2002 e s.m.i. che decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 14 - Deposito cautelativo
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, il Garante potrà pretendere dal Contraente e da eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la liberazione della garanzia o, a scelta del Garante, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:
a) chiamata in garanzia da parte della Stazione appaltante o di altri Enti garantiti dal Garante;
b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quelle qui garantite.
Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'azione di regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione della garanzia, il Garante restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali. In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice e s.m.i., il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione appaltante sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Articolo 15 - Pluralità di contraenti

Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso il Garante tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Articolo 16 - Forma delle comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni al Garante in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Direzione del Garante o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Articolo 17 - Foro competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per tutte le eventuali controversie od azioni tra il Garante ed il Contraente derivanti dalla presente polizza è competente esclusivamente il Foro di Roma.

IL CONTRAENTE
(per presa visione)



Polizza Fideiussoria ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.3 Scheda tecnica 1.3	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Lavori) (art. 35, comma 18, del Codice)
---	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 e s.m.i.

Garanzia Fideiussoria n. EIBR2301092		Garante EUROINS INSURANCE JSC	
Città SOFIA - BULGARIA	Via 43 HRISTOFOR KOLUMB BLVD.	CAP 1592	Prov. EE
C.F. / P.IVA 97825130582		PEC EUROINS.AD@PEC.IT	
Contraente MANUTENZIONI SRL			
Città MOLFETTA	Via VIA DELLE RICAMATRICI 2/A	CAP 70056	Prov. BA
C.F. / P.IVA 05641980726		PEC manutenzioni_srl@ticertifica.it	
Stazione Appaltante COMUNE DI COMO			
Città COMO	Via VIA VITTORIO EMANUELE II 97	CAP 22100	Prov. CO
C.F. / P.IVA 00417480134		PEC COMUNE.COMO@COMUNE.PEC.COMO.IT	
Descrizione Opera - Luogo di esecuzione ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DE LAVORI DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1, LETTERA A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6) DEL DPR 380/2001 NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ACCORDO QUADRO N° 3 – IMMOBILI ERP AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO, LOCAZIONE. CUP J12H19000030004. CIG Accordo Quadro 9469296642. CIG Contratto Attuativo n. 1 967773820B.			

Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori
18.945,02	5,00 %

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Oltre che dal presente atto, i rapporti fra Garante e Contraente sono disciplinati dai separati patti fra gli stessi conclusi.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE



Emessa ad unico effetto in Sofia il 22/05/2023

PREMESSA

La sottoscritta Compagnia Assicurativa EUROINS INSURANCE JSC (in seguito indicata per brevità "GARANTE") con sede legale in Sofia, Bulgaria (cap 1592) Blvd Hristofor Kolumb, 43, codice fiscale e partita iva italiani 97825130582, iscritta al Bulstat con N. 121265113, codice impresa IVASS 10907, numero di iscrizione II00675, a mezzo del sottoscritto Sig. Todor Atanasov DANAILOV, nato a Sofia (Bulgaria) il 20.07.1976, nella sua qualità di Procuratore della Compagnia, dichiara di costituirsi con il presente atto, fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, per le somme a quest'ultimo eventualmente dovute.

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
 - b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
3. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni Internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE
(per presa visione)

IL BENEFICIARIO



Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente

Cod. Controllo PRO330A49FF1238		Cod. W. Broker 6		Cod.Prodotto 15 - 113	
Valore anticipazione concessa (€) 18.945,02		Data concessione 22/05/2023	Tasso di interesse 5,00 %	Somma garantita (€) 20.839,53	In Lettere Euro Ventimilaottocentotrentanove / 53
Data inizio Garanzia fideiussoria: 22/05/2023			Data cessazione Garanzia fideiussoria: 22/05/2024		
vedi art. 2 Schema Tipo 1.3			vedi art. 2 Schema Tipo 1.3		
DURATA INIZIALE (ai soli fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA Anni 1 Mesi 0 Giorni 0 Dal 22/05/2023 Al 22/05/2024					Fraz. U
Premio netto € 202,02		Accessori € 20,20	Diritti € 0,00	Imponibile € 222,22	Imposte € 27,78
Totale € 250,00					
PROROGHE EVENTUALI a partire dal 22/05/2024 fino al 22/05/2025					
Premio netto € 202,02		Accessori € 20,20	Diritti € 0,00	Imponibile € 222,22	Imposte € 27,78
Totale € 250,00					
Emessa in N.4 esemplari ad unico effetto in Sofia il: 22/05/2023 CO					
CONDIZIONI PARTICOLARI Si precisa, inoltre, che la durata sopraindicata è utile soltanto in relazione al calcolo del premio e che, a meno di diversa pattuizione, la garanzia rimarrà valida fino allo svincolo con le modalità previste all'Art. 2 delle Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante. .					
La Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art 185 del DLGS n. 209 del 07.09.2005, Codice delle Assicurazioni Private, e del Regolamento ISVAP n. 24 del 19.05.08 può essere scaricata direttamente da http://euroins.bg/files/nota2018.pdf .					
IL CONTRAENTE					
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente:					
IL CONTRAENTE					
- Art. 10 (Pagamento del premio) - Art. 13 (Regresso) - Art. 14 (Deposito cautelativo) - Art. 16 (Forma delle comunicazioni) - Art. 17 (Foro competente)					
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO					
L'ESATTORE					
Si dichiara che il premio di € è stato incassato il					

PREMESSO CHE
• con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3 "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione", parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 e s.m.i., il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 35 comma 18 del Codice (D. Lgs. 50/2016) e s.m.i.;
• la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo ;
ciò premesso, le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra gli stessi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono :

Articolo 10 - Pagamento del premio o Commissione
Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nella Scheda "Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente".
Fermo quanto previsto dall'art. 2 dello Schema Tipo, la durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata sulla base delle dichiarazioni del Contraente. In caso di maggior durata il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella Scheda "Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente" e ciò fino al ricevimento da parte del Garante della documentazione attestante lo svincolo totale della polizza.
Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art.2.

Articolo 11 - Obblighi del Contraente
Il Contraente, su richiesta del Garante, si obbliga a consentire i necessari controlli e a fornire idonea documentazione sullo svolgimento del rapporto principale e sull'adempimento delle obbligazioni garantite.

Articolo 12 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Articolo 13 - Regresso
Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al Garante immediatamente ed a semplice richiesta quanto dallo stesso pagato alla Stazione appaltante in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate), rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione, in particolare quelle di cui all'art. 1952 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a corrispondere al Garante gli interessi di cui al D.lgs.231/2002 e s.m.i. che decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 14 - Deposito cautelativo
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, il Garante potrà pretendere dal Contraente e da eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la liberazione della garanzia o, a scelta del Garante, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:
a) chiamata in garanzia da parte della Stazione appaltante o di altri Enti garantiti dal Garante;
b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quelle qui garantite.
Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'azione di regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione della garanzia, il Garante restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali. In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice e s.m.i., il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione appaltante sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Articolo 15 - Pluralità di contraenti

Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso il Garante tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Articolo 16 - Forma delle comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni al Garante in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Direzione del Garante o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Articolo 17 - Foro competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per tutte le eventuali controversie od azioni tra il Garante ed il Contraente derivanti dalla presente polizza è competente esclusivamente il Foro di Roma.

IL CONTRAENTE
(per presa visione)



AVVISO DI RISERVATEZZA RELATIVO ALLA STIPULA, COMPIMENTO DEI DOVERI E COMPOSIZIONE DI PRETESE SOTTO UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Con il presente avviso la Euroins Insurance JSC (la Compagnia) fornisce informazioni sui Vostri dati personali, i quali potrebbero essere trattati in relazione alla stipula, al compimento dei doveri e alla composizione di pretese sotto un contratto di assicurazione.

Quali Vostri dati personali trattiamo

I dati personali che vengono di solito trattati in relazione alla stipula, al compimento dei doveri sotto un contratto di assicurazione, sono i seguenti:

- Nome: prenome, patronimico e cognome.
- Numero di identificazione personale.
- Contatti: posta elettronica, indirizzo e telefono.
- Indirizzo: dimora fissa o attuale.
- Informazioni bancarie: numero di conto corrente.
- Informazioni relative all'oggetto del contratto di assicurazione - informazioni sull'anzianità di servizio, sull'esperienza professionale, sul salario, sulla proprietà, ecc.
- Dati sullo stato di salute: informazioni relative al Vostro stato di salute (diagnosi, epicrisi, altri documenti medici relativi a visite mediche effettuate, esami o altri interventi), fornite ai fini della presentazione di una proposta elaborata da Voi, la stipula di un contratto di assicurazione, e la richiesta di risarcimento danni.

Su quale base giuridica trattiamo i Vostri dati personali

Il trattamento dei Vostri dati è necessario per la stipula e l'esecuzione del contratto di assicurazione.

La Compagnia può trattare i dati sulla Vostra salute ai fini della stesura di una bozza di contratto di assicurazione basata su motivi legali.

La Compagnia può trattare i dati sulla Vostra salute (diagnosi, stato di salute, documenti medici), messi a disposizione ai fini di provare la richiesta di risarcimento danni, di dimostrare, esercitare o difendere richieste legittime.

In certi casi condividiamo i Vostri dati con fornitori di servizi (periti e subappaltatori) in base all'interesse legittimo della Euroins Insurance JSC di compiere i propri doveri di assicuratore, e di aumentare la qualità dei servizi forniti.

Per quali scopi useremo i Vostri dati

I dati personali messi a disposizione da Voi saranno usati ai fini dell'amministrazione del rapporto assicurativo, incluso, ma non limitato, ai fini di:

- la stesura di una proposta individuale di assicurazione;
- il pagamento del premio assicurativo;
- il trattamento di richieste relative al verificarsi di un evento assicurato e il pagamento dell'indennizzo assicurativo alla liquidazione di danni;
- la prevenzione delle frodi assicurative;
- la valutazione del rischio;
- l'adempimento dei requisiti legali, ivi incluso l'evitare di conflitto di interessi e pratiche di corruzione;
- la presentazione di reclami ricorrenti nei casi previsti dalla legge.

Profilazione

Si prega di notare che nella stesura della Vostra offerta per una particolare assicurazione, è possibile che i Vostri dati personali siano l'oggetto di profilazione mediante sistemi di elaborazione delle informazioni. A seconda delle specifiche del tipo concreto di assicurazione, la Euroins Insurance JSC può utilizzare sistemi informativi, per calcolare la probabilità del verificarsi di un evento assicurato. I sistemi informativi funzionano in base a criteri impostati, elaborati da esperti attuari.

I Vostri dati personali vengono profilati in base all'interesse legittimo della Compagnia di valutarne il rischio e assumere impegni contrattuali basati sulla valutazione del rischio. Potete obiettare sulla profilazione dei Vostri dati personali. Ulteriori informazioni relative alle condizioni e alla procedura, in base alle quali potete obiettare, troverete nel Regolamento di fornitura di informazioni sull'esercizio dei diritti dei soggetti del trattamento di dati personali, sul nostro sito web (www.euroins.bg), nonché in ogni nostro ufficio nel paese.

A chi possiamo cedere a Vostri dati personali

La Compagnia rispetta e custodisce la riservatezza dei Vostri dati personali. Con osservanza dei requisiti legali è possibile che la Euroins Insurance JSC riveli vostri dati personali ai seguenti individui:

- **Fornitori di servizi** (consulenti, periti, stimatori, avvocati). Quando usiamo dei servizi relativi alla stipula del contratto di assicurazione e al pagamento del premio assicurativo, alla manutenzione tecnica di sistemi informativi o manutenzione operativa delle nostre attività, è possibile che la Compagnia riveli dati personali. Una tale rivelazione di dati si realizza solo se vi è una buona ragione per questo, e in base a pattuizione scritta che quelli che li ricevono assicurino un livello adeguato di protezione.
- **Nell'adempimento dei propri doveri su certe assicurazioni**, la Euroins Insurance JSC potrebbe rivelare i Vostri dati a subappaltatori, i quali forniscono servizi a nome della Compagnia fuori del territorio della Repubblica di Bulgaria.
- **Nell'adempimento dei propri doveri**, la Compagnia trasferisce dati su polizze o richieste di risarcimento danni sull'assicurazione di "Responsabilità civile" degli automobilisti, entro il sistema del "Fondo di garanzia", come dal Capitolo 53 del Codice dell'Assicurazione e dall'Ordinanza n. 54 del 30/12/2016 sui registri del Fondo di garanzia relativi allo scambio e la protezione delle informazioni, e sul rilascio, e tenendo nota, delle assicurazioni obbligatorie di cui all'art. 461, punti 1 e 2 del Codice dell'Assicurazione. La Compagnia può altresì trasferire dati personali su domanda dalle autorità governative, in conformità con la legge.
- **Riassicuratori**: In adempimento del proprio dovere legale di provvedere alla copertura del suo portafoglio assicurativo, la Euroins Insurance JSC potrebbe rivelare Vostri dati personali a riassicuratori, intermediari di riassicurazione, o loro rappresentanti.
- **Agenti e intermediari**: La Euroins Insurance JSC lavora con una vasta rete di agenti e intermediari, per poter renderVi servizi vicino a Voi. Per tale scopo Vostri dati personali potrebbero essere comunicati (di solito direttamente da Voi) ad agenti e brokers autorizzati.

Per quanto tempo conserviamo i Vostri dati personali

La Euroins Insurance JSC conserva i singoli documenti che amministra ai fini dell'adempimento di doveri sotto richieste di risarcimento danni per il pagamento dell'indennizzo, come segue:

- I contratti e documenti di assicurazione, i quali ne sono parte integrante (proposta di stipulare un contratto di assicurazione, polizza, annessi, ecc.) - entro un termine massimo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto di assicurazione, con il termine a seconda del tipo di assicurazione.
- Documenti relativi alla richiesta di risarcimento danni - entro un termine massimo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, con il termine a seconda del tipo di assicurazione.

Per informazioni più dettagliate sui termini di conservazione di tutti i documenti, i quali la Euroins Insurance JSC tratta, rivolgersi alla Euroins Insurance JSC e chiedere una copia della Nomenclatura dei fascicoli con i periodi della loro conservazione.

I Vostri diritti per quanto riguarda i Vostri dati personali

In osservanza della legislazione vigente, Voi avete i seguenti diritti per quanto riguarda i Vostri dati personali, trattati dalla Euroins Insurance JSC:

- Di ricevere accesso ai Vostri dati personali, i quali la Compagnia tratta, e riceverne una copia.
- Se i dati che la Compagnia elabora sono incompleti o imprecisi, che i Vostri dati personali siano rettificati.
- Di chiedere che i Vostri dati siano cancellati, quando vi sono i presupposti di ciò. Tali casi sono se l'obiettivo per cui i dati sono stati raccolti è raggiunto; avete ritirato il proprio consenso, quando il trattamento si basa sul consenso, e non c'è un'altra base giuridica per il trattamento; i Vostri dati vengono trattati in maniera illecita, o altro.
- Nei casi determinati dalla legislazione applicabile, richiedere che il trattamento dei Vostri dati personali sia limitato.
- Nei casi in cui i Vostri dati vengono trattati in base a un legittimo interesse (enumerati in precedenza in questo avviso), potete opporVi a tale trattamento dei Vostri dati personali su tale base.
- Di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati e chiedere che i Vostri dati siano ceduti in un formato strutturato, generalmente usato e leggibile a macchina.
- Di ritirare il consenso concesso da Voi, quando il trattamento dei Vostri dati personali si basa sul consenso.

Troverete informazioni dettagliate relative alle condizioni e alla procedura con cui potete esercitare i propri diritti, nel Regolamento di fornitura di informazioni sull'esercizio dei diritti dei soggetti del trattamento di dati personali, sul nostro sito web (www.euroins.bg), nonché in ogni nostro ufficio nel paese.

Avete altresì la facoltà di presentare un ricorso alla Commissione sulla protezione dei dati personali, quando vi sono i rispettivi presupposti di ciò.

Come contattarci

Potete contattarci al seguente indirizzo: Bulgaria, Sofia, Boul. "Hristofor Kolumb" 43, posta elettronica: office@euroins.bg.

Posta elettronica per collegamento con l'addetto per la protezione dei dati della Euroins Insurance JSC: dpo@euroins.bg.

Polizza Fideiussoria ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.3 Scheda tecnica 1.3	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Lavori) (art. 35, comma 18, del Codice)
---	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 e s.m.i.

Garanzia Fideiussoria n. EIBR2301092		Garante EUROINS INSURANCE JSC	
Città SOFIA - BULGARIA	Via 43 HRISTOFOR KOLUMB BLVD.	CAP 1592	Prov. EE
C.F. / P.IVA 97825130582		PEC EUROINS.AD@PEC.IT	
Contraente MANUTENZIONI SRL			
Città MOLFETTA	Via VIA DELLE RICAMATRICI 2/A	CAP 70056	Prov. BA
C.F. / P.IVA 05641980726		PEC manutenzioni_srl@ticertifica.it	
Stazione Appaltante COMUNE DI COMO			
Città COMO	Via VIA VITTORIO EMANUELE II 97	CAP 22100	Prov. CO
C.F. / P.IVA 00417480134		PEC COMUNE.COMO@COMUNE.PEC.COMO.IT	
Descrizione Opera - Luogo di esecuzione ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DE LAVORI DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1, LETTERA A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6) DEL DPR 380/2001 NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ACCORDO QUADRO N° 3 - IMMOBILI ERP AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO, LOCAZIONE. CUP J12H19000030004. CIG Accordo Quadro 9469296642. CIG Contratto Attuativo n. 1 967773820B.			

Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori
18.945,02	5,00 %

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Oltre che dal presente atto, i rapporti fra Garante e Contraente sono disciplinati dai separati patti fra gli stessi conclusi.

IL CONTRAENTE**IL GARANTE**

Emessa ad unico effetto in Sofia il 22/05/2023

PREMESSA

La sottoscritta Compagnia Assicurativa EUROINS INSURANCE JSC (in seguito indicata per brevità "GARANTE") con sede legale in Sofia, Bulgaria (cap 1592) Blvd Hristofor Kolumb, 43, codice fiscale e partita iva italiani 97825130582, iscritta al Bulstat con N. 121265113, codice impresa IVASS 10907, numero di iscrizione II00675, a mezzo del sottoscritto Sig. Todor Atanasov DANAILOV, nato a Sofia (Bulgaria) il 20.07.1976, nella sua qualità di Procuratore della Compagnia, dichiara di costituirsi con il presente atto, fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, per le somme a quest'ultimo eventualmente dovute.

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
 - b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
3. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni Internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE
(per presa visione)

IL BENEFICIARIO



Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente

Cod. Controllo PRO330A49FF1238		Cod. W. Broker 6		Cod.Prodotto 15 - 113	
Valore anticipazione concessa (€) 18.945,02		Data concessione 22/05/2023	Tasso di interesse 5,00 %	Somma garantita (€) 20.839,53	In Lettere Euro Ventimilaottocentotrentanove / 53
Data inizio Garanzia fideiussoria: 22/05/2023			Data cessazione Garanzia fideiussoria: 22/05/2024		
vedi art. 2 Schema Tipo 1.3			vedi art. 2 Schema Tipo 1.3		
DURATA INIZIALE (ai soli fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA Anni 1 Mesi 0 Giorni 0 Dal 22/05/2023 Al 22/05/2024					Fraz. U
Premio netto € 202,02		Accessori € 20,20	Diritti € 0,00	Imponibile € 222,22	Imposte € 27,78
Totale € 250,00					
PROROGHE EVENTUALI a partire dal 22/05/2024 fino al 22/05/2025					
Premio netto € 202,02		Accessori € 20,20	Diritti € 0,00	Imponibile € 222,22	Imposte € 27,78
Totale € 250,00					
Emessa in N.4 esemplari ad unico effetto in Sofia il: 22/05/2023 CO					
CONDIZIONI PARTICOLARI Si precisa, inoltre, che la durata sopraindicata è utile soltanto in relazione al calcolo del premio e che, a meno di diversa pattuizione, la garanzia rimarrà valida fino allo svincolo con le modalità previste all'Art. 2 delle Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante. .					
La Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art 185 del DLGS n. 209 del 07.09.2005, Codice delle Assicurazioni Private, e del Regolamento ISVAP n. 24 del 19.05.08 può essere scaricata direttamente da http://euroins.bg/files/nota2018.pdf .					
IL CONTRAENTE					
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente: - Art. 10 (Pagamento del premio) - Art. 13 (Regresso) - Art. 14 (Deposito cautelativo) - Art. 16 (Forma delle comunicazioni) - Art. 17 (Foro competente)					
IL CONTRAENTE					
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO					
L'ESATTORE					
Si dichiara che il premio di € è stato incassato il					

PREMESSO CHE
• con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3 "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione", parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 e s.m.i., il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 35 comma 18 del Codice (D. Lgs. 50/2016) e s.m.i.;
• la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo ;
ciò premesso, le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra gli stessi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono :

Articolo 10 - Pagamento del premio o Commissione
Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nella Scheda "Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente".
Fermo quanto previsto dall'art. 2 dello Schema Tipo, la durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata sulla base delle dichiarazioni del Contraente. In caso di maggior durata il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella Scheda "Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente" e ciò fino al ricevimento da parte del Garante della documentazione attestante lo svincolo totale della polizza.
Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art.2.

Articolo 11 - Obblighi del Contraente
Il Contraente, su richiesta del Garante, si obbliga a consentire i necessari controlli e a fornire idonea documentazione sullo svolgimento del rapporto principale e sull'adempimento delle obbligazioni garantite.

Articolo 12 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Articolo 13 - Regresso
Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al Garante immediatamente ed a semplice richiesta quanto dallo stesso pagato alla Stazione appaltante in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate), rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione, in particolare quelle di cui all'art. 1952 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a corrispondere al Garante gli interessi di cui al D.lgs.231/2002 e s.m.i. che decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 14 - Deposito cautelativo
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, il Garante potrà pretendere dal Contraente e da eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la liberazione della garanzia o, a scelta del Garante, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:
a) chiamata in garanzia da parte della Stazione appaltante o di altri Enti garantiti dal Garante;
b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quelle qui garantite.
Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'azione di regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione della garanzia, il Garante restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali. In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice e s.m.i., il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione appaltante sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Articolo 15 - Pluralità di contraenti

Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso il Garante tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Articolo 16 - Forma delle comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni al Garante in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Direzione del Garante o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Articolo 17 - Foro competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per tutte le eventuali controversie od azioni tra il Garante ed il Contraente derivanti dalla presente polizza è competente esclusivamente il Foro di Roma.

IL CONTRAENTE
(per presa visione)



AVVISO DI RISERVATEZZA RELATIVO ALLA STIPULA, COMPIMENTO DEI DOVERI E COMPOSIZIONE DI PRETESE SOTTO UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Con il presente avviso la Euroins Insurance JSC (la Compagnia) fornisce informazioni sui Vostri dati personali, i quali potrebbero essere trattati in relazione alla stipula, al compimento dei doveri e alla composizione di pretese sotto un contratto di assicurazione.

Quali Vostri dati personali trattiamo

I dati personali che vengono di solito trattati in relazione alla stipula, al compimento dei doveri sotto un contratto di assicurazione, sono i seguenti:

- Nome: prenome, patronimico e cognome.
- Numero di identificazione personale.
- Contatti: posta elettronica, indirizzo e telefono.
- Indirizzo: dimora fissa o attuale.
- Informazioni bancarie: numero di conto corrente.
- Informazioni relative all'oggetto del contratto di assicurazione - informazioni sull'anzianità di servizio, sull'esperienza professionale, sul salario, sulla proprietà, ecc.
- Dati sullo stato di salute: informazioni relative al Vostro stato di salute (diagnosi, epicrisi, altri documenti medici relativi a visite mediche effettuate, esami o altri interventi), fornite ai fini della presentazione di una proposta elaborata da Voi, la stipula di un contratto di assicurazione, e la richiesta di risarcimento danni.

Su quale base giuridica trattiamo i Vostri dati personali

Il trattamento dei Vostri dati è necessario per la stipula e l'esecuzione del contratto di assicurazione.

La Compagnia può trattare i dati sulla Vostra salute ai fini della stesura di una bozza di contratto di assicurazione basata su motivi legali.

La Compagnia può trattare i dati sulla Vostra salute (diagnosi, stato di salute, documenti medici), messi a disposizione ai fini di provare la richiesta di risarcimento danni, di dimostrare, esercitare o difendere richieste legittime.

In certi casi condividiamo i Vostri dati con fornitori di servizi (periti e subappaltatori) in base all'interesse legittimo della Euroins Insurance JSC di compiere i propri doveri di assicuratore, e di aumentare la qualità dei servizi forniti.

Per quali scopi useremo i Vostri dati

I dati personali messi a disposizione da Voi saranno usati ai fini dell'amministrazione del rapporto assicurativo, incluso, ma non limitato, ai fini di:

- la stesura di una proposta individuale di assicurazione;
- il pagamento del premio assicurativo;
- il trattamento di richieste relative al verificarsi di un evento assicurato e il pagamento dell'indennizzo assicurativo alla liquidazione di danni;
- la prevenzione delle frodi assicurative;
- la valutazione del rischio;
- l'adempimento dei requisiti legali, ivi incluso l'evitare di conflitto di interessi e pratiche di corruzione;
- la presentazione di reclami ricorrenti nei casi previsti dalla legge.

Profilazione

Si prega di notare che nella stesura della Vostra offerta per una particolare assicurazione, è possibile che i Vostri dati personali siano l'oggetto di profilazione mediante sistemi di elaborazione delle informazioni. A seconda delle specifiche del tipo concreto di assicurazione, la Euroins Insurance JSC può utilizzare sistemi informativi, per calcolare la probabilità del verificarsi di un evento assicurato. I sistemi informativi funzionano in base a criteri impostati, elaborati da esperti attuari.

I Vostri dati personali vengono profilati in base all'interesse legittimo della Compagnia di valutarne il rischio e assumere impegni contrattuali basati sulla valutazione del rischio. Potete obiettare sulla profilazione dei Vostri dati personali. Ulteriori informazioni relative alle condizioni e alla procedura, in base alle quali potete obiettare, troverete nel Regolamento di fornitura di informazioni sull'esercizio dei diritti dei soggetti del trattamento di dati personali, sul nostro sito web (www.euroins.bg), nonché in ogni nostro ufficio nel paese.

A chi possiamo cedere a Vostri dati personali

La Compagnia rispetta e custodisce la riservatezza dei Vostri dati personali. Con osservanza dei requisiti legali è possibile che la Euroins Insurance JSC riveli i vostri dati personali ai seguenti individui:

- **Fornitori di servizi** (consulenti, periti, stimatori, avvocati). Quando usiamo dei servizi relativi alla stipula del contratto di assicurazione e al pagamento del premio assicurativo, alla manutenzione tecnica di sistemi informativi o manutenzione operativa delle nostre attività, è possibile che la Compagnia riveli dati personali. Una tale rivelazione di dati si realizza solo se vi è una buona ragione per questo, e in base a pattuizione scritta che quelli che li ricevono assicurino un livello adeguato di protezione.
- **Nell'adempimento dei propri doveri su certe assicurazioni**, la Euroins Insurance JSC potrebbe rivelare i Vostri dati a subappaltatori, i quali forniscono servizi a nome della Compagnia fuori del territorio della Repubblica di Bulgaria.
- **Nell'adempimento dei propri doveri**, la Compagnia trasferisce dati su polizze o richieste di risarcimento danni sull'assicurazione di "Responsabilità civile" degli automobilisti, entro il sistema del "Fondo di garanzia", come dal Capitolo 53 del Codice dell'Assicurazione e dall'Ordinanza n. 54 del 30/12/2016 sui registri del Fondo di garanzia relativi allo scambio e la protezione delle informazioni, e sul rilascio, e tenendo nota, delle assicurazioni obbligatorie di cui all'art. 461, punti 1 e 2 del Codice dell'Assicurazione. La Compagnia può altresì trasferire dati personali su domanda dalle autorità governative, in conformità con la legge.
- **Riassicuratori**: In adempimento del proprio dovere legale di provvedere alla copertura del suo portafoglio assicurativo, la Euroins Insurance JSC potrebbe rivelare i Vostri dati personali a riassicuratori, intermediari di riassicurazione, o loro rappresentanti.
- **Agenti e intermediari**: La Euroins Insurance JSC lavora con una vasta rete di agenti e intermediari, per poter renderVi servizi vicino a Voi. Per tale scopo Vostri dati personali potrebbero essere comunicati (di solito direttamente da Voi) ad agenti e brokers autorizzati.

Per quanto tempo conserviamo i Vostri dati personali

La Euroins Insurance JSC conserva i singoli documenti che amministra ai fini dell'adempimento di doveri sotto richieste di risarcimento danni per il pagamento dell'indennizzo, come segue:

- I contratti e documenti di assicurazione, i quali ne sono parte integrante (proposta di stipulare un contratto di assicurazione, polizza, annessi, ecc.) - entro un termine massimo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto di assicurazione, con il termine a seconda del tipo di assicurazione.
- Documenti relativi alla richiesta di risarcimento danni - entro un termine massimo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, con il termine a seconda del tipo di assicurazione.

Per informazioni più dettagliate sui termini di conservazione di tutti i documenti, i quali la Euroins Insurance JSC tratta, rivolgersi alla Euroins Insurance JSC e chiedere una copia della Nomenclatura dei fascicoli con i periodi della loro conservazione.

I Vostri diritti per quanto riguarda i Vostri dati personali

In osservanza della legislazione vigente, Voi avete i seguenti diritti per quanto riguarda i Vostri dati personali, trattati dalla Euroins Insurance JSC:

- Di ricevere accesso ai Vostri dati personali, i quali la Compagnia tratta, e riceverne una copia.
- Se i dati che la Compagnia elabora sono incompleti o imprecisi, che i Vostri dati personali siano rettificati.
- Di chiedere che i Vostri dati siano cancellati, quando vi sono i presupposti di ciò. Tali casi sono se l'obiettivo per cui i dati sono stati raccolti è raggiunto; avete ritirato il proprio consenso, quando il trattamento si basa sul consenso, e non c'è un'altra base giuridica per il trattamento; i Vostri dati vengono trattati in maniera illecita, o altro.
- Nei casi determinati dalla legislazione applicabile, richiedere che il trattamento dei Vostri dati personali sia limitato.
- Nei casi in cui i Vostri dati vengono trattati in base a un legittimo interesse (enumerati in precedenza in questo avviso), potete opporVi a tale trattamento dei Vostri dati personali su tale base.
- Di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati e chiedere che i Vostri dati siano ceduti in un formato strutturato, generalmente usato e leggibile a macchina.
- Di ritirare il consenso concesso da Voi, quando il trattamento dei Vostri dati personali si basa sul consenso.

Troverete informazioni dettagliate relative alle condizioni e alla procedura con cui potete esercitare i propri diritti, nel Regolamento di fornitura di informazioni sull'esercizio dei diritti dei soggetti del trattamento di dati personali, sul nostro sito web (www.euroins.bg), nonché in ogni nostro ufficio nel paese.

Avete altresì la facoltà di presentare un ricorso alla Commissione sulla protezione dei dati personali, quando vi sono i rispettivi presupposti di ciò.

Come contattarci

Potete contattarci al seguente indirizzo: Bulgaria, Sofia, Boul. "Hristofor Kolumb" 43, posta elettronica: office@euroins.bg.

Posta elettronica per collegamento con l'addetto per la protezione dei dati della Euroins Insurance JSC: dpo@euroins.bg.

Polizza Fideiussoria ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.3 Scheda tecnica 1.3	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Lavori) (art. 35, comma 18, del Codice)
---	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 e s.m.i.

Garanzia Fideiussoria n. EIBR2301092		Garante EUROINS INSURANCE JSC	
Città SOFIA - BULGARIA	Via 43 HRISTOFOR KOLUMB BLVD.	CAP 1592	Prov. EE
C.F. / P.IVA 97825130582		PEC EUROINS.AD@PEC.IT	
Contraente MANUTENZIONI SRL			
Città MOLFETTA	Via VIA DELLE RICAMATRICI 2/A	CAP 70056	Prov. BA
C.F. / P.IVA 05641980726		PEC manutenzioni_srl@ticertifica.it	
Stazione Appaltante COMUNE DI COMO			
Città COMO	Via VIA VITTORIO EMANUELE II 97	CAP 22100	Prov. CO
C.F. / P.IVA 00417480134		PEC COMUNE.COMO@COMUNE.PEC.COMO.IT	
Descrizione Opera - Luogo di esecuzione ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DE LAVORI DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1, LETTERA A), B), C), D), E) LIMITATAMENTE AL PUNTO E.1) ED AL PUNTO E.6) DEL DPR 380/2001 NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ACCORDO QUADRO N° 3 – IMMOBILI ERP AD USO COMUNQUE ABITATIVO O ALTRIMENTI IN AFFITTO, LOCAZIONE. CUP J12H19000030004. CIG Accordo Quadro 9469296642. CIG Contratto Attuativo n. 1 967773820B.			

Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€)	Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori
18.945,02	5,00 %

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Oltre che dal presente atto, i rapporti fra Garante e Contraente sono disciplinati dai separati patti fra gli stessi conclusi.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Emessa ad unico effetto in Sofia il 22/05/2023



PREMESSA

La sottoscritta Compagnia Assicurativa EUROINS INSURANCE JSC (in seguito indicata per brevità "GARANTE") con sede legale in Sofia, Bulgaria (cap 1592) Blvd Hristofor Kolumb, 43, codice fiscale e partita iva italiani 97825130582, iscritta al Bulstat con N. 121265113, codice impresa IVASS 10907, numero di iscrizione II00675, a mezzo del sottoscritto Sig. Todor Atanasov DANAILOV, nato a Sofia (Bulgaria) il 20.07.1976, nella sua qualità di Procuratore della Compagnia, dichiara di costituirsi con il presente atto, fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore del Beneficiario, alle condizioni che seguono, per le somme a quest'ultimo eventualmente dovute.

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
 - b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.
2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.
3. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni Internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE
(per presa visione)

IL BENEFICIARIO



Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente

Cod. Controllo PRO330A49FF1238		Cod. W. Broker 6		Cod.Prodotto 15 - 113	
Valore anticipazione concessa (€) 18.945,02		Data concessione 22/05/2023	Tasso di interesse 5,00 %	Somma garantita (€) 20.839,53	In Lettere Euro Ventimilaottocentotrentanove / 53
Data inizio Garanzia fideiussoria: 22/05/2023			Data cessazione Garanzia fideiussoria: 22/05/2024		
vedi art. 2 Schema Tipo 1.3			vedi art. 2 Schema Tipo 1.3		
DURATA INIZIALE (ai soli fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA Anni 1 Mesi 0 Giorni 0 Dal 22/05/2023 Al 22/05/2024					Fraz. U
Premio netto € 202,02		Accessori € 20,20	Diritti € 0,00	Imponibile € 222,22	Imposte € 27,78
Totale € 250,00					
PROROGHE EVENTUALI a partire dal 22/05/2024 fino al 22/05/2025					
Premio netto € 202,02		Accessori € 20,20	Diritti € 0,00	Imponibile € 222,22	Imposte € 27,78
Totale € 250,00					
Emessa in N.4 esemplari ad unico effetto in Sofia il: 22/05/2023 CO					
CONDIZIONI PARTICOLARI Si precisa, inoltre, che la durata sopraindicata è utile soltanto in relazione al calcolo del premio e che, a meno di diversa pattuizione, la garanzia rimarrà valida fino allo svincolo con le modalità previste all'Art. 2 delle Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante. .					
La Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art 185 del DLGS n. 209 del 07.09.2005, Codice delle Assicurazioni Private, e del Regolamento ISVAP n. 24 del 19.05.08 può essere scaricata direttamente da http://euroins.bg/files/nota2018.pdf .					
IL CONTRAENTE					
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente:					
IL CONTRAENTE					
- Art. 10 (Pagamento del premio) - Art. 13 (Regresso) - Art. 14 (Deposito cautelativo) - Art. 16 (Forma delle comunicazioni) - Art. 17 (Foro competente)					
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO					
L'ESATTORE					
Si dichiara che il premio di € è stato incassato il					

PREMESSO CHE
• con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3 "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione", parte integrante dello Schema Tipo 1.3 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14/12/2022 e s.m.i., il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 35 comma 18 del Codice (D. Lgs. 50/2016) e s.m.i.;

• la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo ;

ciò premesso, le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra gli stessi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono :

Articolo 10 - Pagamento del premio o Commissione
Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nella Scheda "Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente".

Fermo quanto previsto dall'art. 2 dello Schema Tipo, la durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata sulla base delle dichiarazioni del Contraente. In caso di maggior durata il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi di premio dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella Scheda "Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente" e ciò fino al ricevimento da parte del Garante della documentazione attestante lo svincolo totale della polizza.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art.2.

Articolo 11 - Obblighi del Contraente
Il Contraente, su richiesta del Garante, si obbliga a consentire i necessari controlli e a fornire idonea documentazione sullo svolgimento del rapporto principale e sull'adempimento delle obbligazioni garantite.

Articolo 12 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Articolo 13 - Regresso
Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare al Garante immediatamente ed a semplice richiesta quanto dallo stesso pagato alla Stazione appaltante in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate), rinunciando ad ogni e qualsiasi eccezione, in particolare quelle di cui all'art. 1952 del Codice Civile.

Il Contraente è tenuto a corrispondere al Garante gli interessi di cui al D.lgs.231/2002 e s.m.i. che decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 14 - Deposito cautelativo
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, il Garante potrà pretendere dal Contraente e da eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la liberazione della garanzia o, a scelta del Garante, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte della Stazione appaltante o di altri Enti garantiti dal Garante;

b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;

c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;

d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;

e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;

f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;

g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;

h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quelle qui garantite.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'azione di regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione della garanzia, il Garante restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali. In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice e s.m.i., il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione appaltante sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Articolo 15 - Pluralità di contraenti

Qualora la presente polizza venga stipulata da più soggetti, questi assumono in solido verso il Garante tutti gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Articolo 16 - Forma delle comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni al Garante in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Direzione del Garante o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Articolo 17 - Foro competente

Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per tutte le eventuali controversie od azioni tra il Garante ed il Contraente derivanti dalla presente polizza è competente esclusivamente il Foro di Roma.

IL CONTRAENTE
(per presa visione)



AVVISO DI RISERVATEZZA RELATIVO ALLA STIPULA, COMPIMENTO DEI DOVERI E COMPOSIZIONE DI PRETESE SOTTO UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Con il presente avviso la Euroins Insurance JSC (la Compagnia) fornisce informazioni sui Vostri dati personali, i quali potrebbero essere trattati in relazione alla stipula, al compimento dei doveri e alla composizione di pretese sotto un contratto di assicurazione.

Quali Vostri dati personali trattiamo

I dati personali che vengono di solito trattati in relazione alla stipula, al compimento dei doveri sotto un contratto di assicurazione, sono i seguenti:

- Nome: prenome, patronimico e cognome.
- Numero di identificazione personale.
- Contatti: posta elettronica, indirizzo e telefono.
- Indirizzo: dimora fissa o attuale.
- Informazioni bancarie: numero di conto corrente.
- Informazioni relative all'oggetto del contratto di assicurazione - informazioni sull'anzianità di servizio, sull'esperienza professionale, sul salario, sulla proprietà, ecc.
- Dati sullo stato di salute: informazioni relative al Vostro stato di salute (diagnosi, epicrisi, altri documenti medici relativi a visite mediche effettuate, esami o altri interventi), fornite ai fini della presentazione di una proposta elaborata da Voi, la stipula di un contratto di assicurazione, e la richiesta di risarcimento danni.

Su quale base giuridica trattiamo i Vostri dati personali

Il trattamento dei Vostri dati è necessario per la stipula e l'esecuzione del contratto di assicurazione.

La Compagnia può trattare i dati sulla Vostra salute ai fini della stesura di una bozza di contratto di assicurazione basata su motivi legali.

La Compagnia può trattare i dati sulla Vostra salute (diagnosi, stato di salute, documenti medici), messi a disposizione ai fini di provare la richiesta di risarcimento danni, di dimostrare, esercitare o difendere richieste legittime.

In certi casi condividiamo i Vostri dati con fornitori di servizi (periti e subappaltatori) in base all'interesse legittimo della Euroins Insurance JSC di compiere i propri doveri di assicuratore, e di aumentare la qualità dei servizi forniti.

Per quali scopi useremo i Vostri dati

I dati personali messi a disposizione da Voi saranno usati ai fini dell'amministrazione del rapporto assicurativo, incluso, ma non limitato, ai fini di:

- la stesura di una proposta individuale di assicurazione;
- il pagamento del premio assicurativo;
- il trattamento di richieste relative al verificarsi di un evento assicurato e il pagamento dell'indennizzo assicurativo alla liquidazione di danni;
- la prevenzione delle frodi assicurative;
- la valutazione del rischio;
- l'adempimento dei requisiti legali, ivi incluso l'evitare di conflitto di interessi e pratiche di corruzione;
- la presentazione di reclami ricorrenti nei casi previsti dalla legge.

Profilazione

Si prega di notare che nella stesura della Vostra offerta per una particolare assicurazione, è possibile che i Vostri dati personali siano l'oggetto di profilazione mediante sistemi di elaborazione delle informazioni. A seconda delle specifiche del tipo concreto di assicurazione, la Euroins Insurance JSC può utilizzare sistemi informativi, per calcolare la probabilità del verificarsi di un evento assicurato. I sistemi informativi funzionano in base a criteri impostati, elaborati da esperti attuari.

I Vostri dati personali vengono profilati in base all'interesse legittimo della Compagnia di valutarne il rischio e assumere impegni contrattuali basati sulla valutazione del rischio. Potete obiettare sulla profilazione dei Vostri dati personali. Ulteriori informazioni relative alle condizioni e alla procedura, in base alle quali potete obiettare, troverete nel Regolamento di fornitura di informazioni sull'esercizio dei diritti dei soggetti del trattamento di dati personali, sul nostro sito web (www.euroins.bg), nonché in ogni nostro ufficio nel paese.

A chi possiamo cedere a Vostri dati personali

La Compagnia rispetta e custodisce la riservatezza dei Vostri dati personali. Con osservanza dei requisiti legali è possibile che la Euroins Insurance JSC riveli i vostri dati personali ai seguenti individui:

- **Fornitori di servizi** (consulenti, periti, stimatori, avvocati). Quando usiamo dei servizi relativi alla stipula del contratto di assicurazione e al pagamento del premio assicurativo, alla manutenzione tecnica di sistemi informativi o manutenzione operativa delle nostre attività, è possibile che la Compagnia riveli dati personali. Una tale rivelazione di dati si realizza solo se vi è una buona ragione per questo, e in base a pattuizione scritta che quelli che li ricevono assicurino un livello adeguato di protezione.
- **Nell'adempimento dei propri doveri su certe assicurazioni**, la Euroins Insurance JSC potrebbe rivelare i Vostri dati a subappaltatori, i quali forniscono servizi a nome della Compagnia fuori del territorio della Repubblica di Bulgaria.
- **Nell'adempimento dei propri doveri**, la Compagnia trasferisce dati su polizze o richieste di risarcimento danni sull'assicurazione di "Responsabilità civile" degli automobilisti, entro il sistema del "Fondo di garanzia", come dal Capitolo 53 del Codice dell'Assicurazione e dall'Ordinanza n. 54 del 30/12/2016 sui registri del Fondo di garanzia relativi allo scambio e la protezione delle informazioni, e sul rilascio, e tenendo nota, delle assicurazioni obbligatorie di cui all'art. 461, punti 1 e 2 del Codice dell'Assicurazione. La Compagnia può altresì trasferire dati personali su domanda dalle autorità governative, in conformità con la legge.
- **Riassicuratori**: In adempimento del proprio dovere legale di provvedere alla copertura del suo portafoglio assicurativo, la Euroins Insurance JSC potrebbe rivelare i Vostri dati personali a riassicuratori, intermediari di riassicurazione, o loro rappresentanti.
- **Agenti e intermediari**: La Euroins Insurance JSC lavora con una vasta rete di agenti e intermediari, per poter renderVi servizi vicino a Voi. Per tale scopo Vostri dati personali potrebbero essere comunicati (di solito direttamente da Voi) ad agenti e brokers autorizzati.

Per quanto tempo conserviamo i Vostri dati personali

La Euroins Insurance JSC conserva i singoli documenti che amministra ai fini dell'adempimento di doveri sotto richieste di risarcimento danni per il pagamento dell'indennizzo, come segue:

- I contratti e documenti di assicurazione, i quali ne sono parte integrante (proposta di stipulare un contratto di assicurazione, polizza, annessi, ecc.) - entro un termine massimo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto di assicurazione, con il termine a seconda del tipo di assicurazione.
- Documenti relativi alla richiesta di risarcimento danni - entro un termine massimo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, con il termine a seconda del tipo di assicurazione.

Per informazioni più dettagliate sui termini di conservazione di tutti i documenti, i quali la Euroins Insurance JSC tratta, rivolgersi alla Euroins Insurance JSC e chiedere una copia della Nomenclatura dei fascicoli con i periodi della loro conservazione.

I Vostri diritti per quanto riguarda i Vostri dati personali

In osservanza della legislazione vigente, Voi avete i seguenti diritti per quanto riguarda i Vostri dati personali, trattati dalla Euroins Insurance JSC:

- Di ricevere accesso ai Vostri dati personali, i quali la Compagnia tratta, e riceverne una copia.
- Se i dati che la Compagnia elabora sono incompleti o imprecisi, che i Vostri dati personali siano rettificati.
- Di chiedere che i Vostri dati siano cancellati, quando vi sono i presupposti di ciò. Tali casi sono se l'obiettivo per cui i dati sono stati raccolti è raggiunto; avete ritirato il proprio consenso, quando il trattamento si basa sul consenso, e non c'è un'altra base giuridica per il trattamento; i Vostri dati vengono trattati in maniera illecita, o altro.
- Nei casi determinati dalla legislazione applicabile, richiedere che il trattamento dei Vostri dati personali sia limitato.
- Nei casi in cui i Vostri dati vengono trattati in base a un legittimo interesse (enumerati in precedenza in questo avviso), potete opporVi a tale trattamento dei Vostri dati personali su tale base.
- Di esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati e chiedere che i Vostri dati siano ceduti in un formato strutturato, generalmente usato e leggibile a macchina.
- Di ritirare il consenso concesso da Voi, quando il trattamento dei Vostri dati personali si basa sul consenso.

Troverete informazioni dettagliate relative alle condizioni e alla procedura con cui potete esercitare i propri diritti, nel Regolamento di fornitura di informazioni sull'esercizio dei diritti dei soggetti del trattamento di dati personali, sul nostro sito web (www.euroins.bg), nonché in ogni nostro ufficio nel paese.

Avete altresì la facoltà di presentare un ricorso alla Commissione sulla protezione dei dati personali, quando vi sono i rispettivi presupposti di ciò.

Come contattarci

Potete contattarci al seguente indirizzo: Bulgaria, Sofia, Boul. "Hristofor Kolumb" 43, posta elettronica: office@euroins.bg.

Posta elettronica per collegamento con l'addetto per la protezione dei dati della Euroins Insurance JSC: dpo@euroins.bg.